



STU Reggiane Spa

Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351



ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - <http://www.comune.re.it/gare> -
tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

GARA EUROPEA

mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto la riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 18" quale componente del "*Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività*" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "*PRU_IP - 1a*" dell'"*Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane*" in Reggio nell'Emilia.

CIG 6805236267

CUP J89J14000840008

CUP J89J14000850007

(Capannone 18)

(anticipazione lavori Capannone 17)

CHIARIMENTO 3

È pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta integralmente, facendo seguire la relativa risposta.

><

Quesito 12

"Al punto 2.4.1. del disciplinare di gara è indicato che "il fascicolo dovrà essere costituito, a scelta del concorrente, da schede di formato A3, ovvero da schede di formato A4, in numero congruo rispetto ad una sintetica descrizione dei contenuti dell'offerta, numero congruo che indicativamente si individua in 50 (cinquanta) cartelle singola facciata di formato A3 ovvero in 100 (cento) cartelle singola facciata di formato 4", si chiede se sia possibile allegare, oltre ai limiti sopra indicati, campionature del materiale e/o schede tecniche descrittive o se debbano considerarsi nelle 50/100 cartelle previste."

Risposta al quesito 12

Si rinvia alla risposta al quesito 6. I limiti quantitativi di cui al capoverso 2.4.1 rimangono fissi. Il concorrente dovrà relazionare nel modo da esso reputato migliore dando conto delle e attestando le caratteristiche di quanto oggetto di offerta. Il concorrente assumerà la responsabilità in ordine alla conformità delle specifiche tecniche di prodotto dichiarate con quanto dichiarato dal produttore delle forniture.

><

Quesito 13

"Con la presente si chiedono chiarimenti ai seguenti quesiti:

- A) Per quanto riguarda le Categorie OS6 e OS7, qualora non possedute, possono ritenersi ricomprese nella Cat. OG1 invece posseduta in class. VIII?*
- B) E se sì, si può omettere l'indicazione dei nominativi dei subappaltatori (qualora le lavorazioni vengano indicate come subappaltabili), perché in tal caso non sarebbe un subappalto necessario."*

Risposta al quesito 13

13.1

Per quanto attiene il punto A), trova applicazione l'articolo 12 comma 2 lettera a) del d.l. 47/2014, si ch  l'affidatario in possesso delle qualificazioni nella categoria prevalente pu  eseguire tutte le lavorazioni a qualificazione non obbligatoria (come nel caso di OS6 e OS7) anche se non in possesso della relativa qualificazione, oppure subappaltare detti lavori, ma esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

13.2

Per quanto attiene il punto B), si richiama quanto evidenziato nella risposta 11.1 al quesito 11. E' necessario indicare la terna di subappaltatori per ogni categoria che si intende subappaltare, sia che si tratti di subappalto necessario, sia che si tratti di subappalto facoltativo.

><

Quesito 14

- "1) *Per quanto indicato al punto 2.4.1 del disciplinare di gara in merito alla modalit  di consegna della descrizione sintetica dell'offerta   corretta l'interpretazione che le 50 cartelle A3 o le 100 cartelle A4 sono complessive per tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica "per una sintetica descrizione dei contenuti dell'offerta"?*
- 2) *Per la sottoscrizione dell'offerta tecnica, provvedendo alla numerazione progressiva delle pagine pag xx di tot.   possibile siglare l'offerta in fronte e in calce?"*.

Risposta al quesito 14

14.1

Per quanto attiene il punto 1), l'interpretazione   corretta, il limite posto al numero di cartelle   complessivo per la totalit  dei criteri di valutazione qualitativi.

14.2

Per quanto attiene il punto 2), l'operatore economico concorrente dovr  utilizzare, per la formulazione dell'offerta, modalit  che consentano di ascrivere ad esso, in assenza di possibili dubbi, la paternit  della stessa.

><

Quesito 15

- "1) per le categorie OS6, OS7 e OS32 a qualificazione non obbligatoria, ovvero eseguibili dallo stesso operatore economico anche se non in possesso delle relative qualificazioni, è obbligatorio dichiararne il subappalto?*
- 2) per la categoria OS28, onde evitare il subappalto, la categoria OG11 può concorrere a coprire l'importo di € 2.082.580,10?*
- 3) per la restante categoria OS18A, si può dichiararne il subappalto al 100% oppure fare un'ATI di tipo verticale?"*

Risposta al quesito 15

15.1

Per quanto attiene il punto 1), l'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria prevalente fruisce del disposto dell'articolo 12 comma 2 lettera a) del d.l. 47/2014, sì che può eseguire tutte le lavorazioni a qualificazione non obbligatoria (come nel caso di OS6, OS7, OS32) anche se non in possesso della relativa qualificazione, oppure subappaltare detti lavori, ma esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non è pertanto vincolato al subappalto, ma nel caso dichiarare l'intenzione di subappaltare sarà tenuto all'indicazione della terna di subappaltatori.

15.2

Per quanto attiene il punto 2), per effetto del disposto dell'articolo 216 comma 14 del d.lgs. 50/2016, è tuttora vigente l'articolo 79 del d.pr. 207/2010, norma che al comma 16 dispone: *"l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta"*. Rimane fermo quanto chiarito da ANAC con il parere di precontenzioso n. 27 del 13 marzo 2013 in ordine alla disciplina in forza della quale sia stata rilasciata l'attestazione SOA all'operatore economico.

In presenza di attestazione SOA rilasciata dando applicazione alla disciplina di cui al d.pr. 207/2010 sono ammesse alla gara le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per una classifica adeguata al più alto degli importi delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 previsti nel Disciplinare di Gara (classifica IV o

superiore) ovvero per una classifica corrispondente a quella richiesta per ciascuna delle singole categorie specialistiche (OS3, OS28, OS30) non possedute, secondo le modalità previste dal Disciplinare.

15.3

Per quanto attiene il punto 3), si rinvia innanzitutto al disposto del comma 9.2 dell'articolo I.9 del Disciplinare di Gara: *"Il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lettera a) del Codice, è consentito per la totalità delle prestazioni delle lavorazioni, delle opere generali e delle opere specializzate previste dagli atti di gara, nel limite, generale e insuperabile, previsto dall'articolo 105 comma 2 del Codice, della quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto"*.

Conseguentemente, corrispondendo l'importo dei lavori in OS18A ad una quota percentuale pari al 4,86% dell'importo complessivo dell'appalto (cfr. Disciplinare di Gara, tabella inserita nel comma 1.3 dell'articolo I.1), gli stessi sono subappaltabili al 100%, fermo restando che, in ipotesi di ulteriori subappalti, non può essere superata la soglia complessiva del 30% dell'importo del contratto.

><

Quesito 16

- "1) *Si richiede conferma che, in caso di costituenda A.T.I., possa eseguire il sopralluogo obbligatorio solamente un incaricato dell'impresa capogruppo senza necessità di delega da parte degli altri operatori economici costituenti il raggruppamento;*
- 2) *Si richiede a codesto spettabile ente cosa intenda per "Terna di subappaltatori". Più specificamente si richiede se debbano essere indicati n. 3 subappaltatori per ogni categoria di lavorazioni che si intende subappaltare oppure se debbano essere indicati n. 3 subappaltatori per l'intero appalto. In ogni caso si richiede quale documentazione debbano presentare i subappaltatori individuati.*
- 3) *Si richiede di specificare a chi debba essere intestata la cauzione provvisoria.*
- 4) *Si richiede la modalità con cui debba essere caricata su CD la documentazione contenuta nella Busta B. Più precisamente si richiede se*

debba essere caricata la scansione degli originali firmati manualmente oppure se debbano essere caricati su CD i pdf della documentazione firmati digitalmente.

- 5) *Dalla lettura del paragrafo relativo alla busta C sembrerebbe che debba essere inserito nella busta anche un CD contenente la lista delle categorie di lavorazioni e forniture. Si richiede conferma di questo ed in caso positivo si richiede se su tale cd debba essere contenuto solamente suddetto file della lista oppure tutta la documentazione inserita nella busta C. Si richiede infine se tale/i file/s debbano essere firmati digitalmente".*

Risposta al quesito 16

16.1

Per quanto attiene il punto 1), il comma 5.4 dell'articolo I.5 del Disciplinare di Gara recita: *"Per i raggruppamenti temporanei d'impresa, anche se non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentate (o da uno dei soggetti sopraelencati) dell'operatore economico indicato come capogruppo del RTI"*. Ne consegue che devono essere presenti agli atti della Stazione Appaltante una o più dichiarazioni, sottoscritte dagli interessati, attestanti la volontà di costituire (nel caso di effettiva partecipazione alla gara) un RTI, nominando quale mandatario un determinato operatore economico. Dopodiché, l'operatore economico indicato quale mandatario, potrà eseguire il sopralluogo (anche) tramite un dipendente con procura rilasciata soltanto da esso mandatario, dichiarando che il sopralluogo viene eseguito in tale qualità (mandatario del costituendo RTI tra x, y, z) e non quale operatore economico singolo.

16.2

Per quanto attiene il punto 2), prima parte, rinviando alle risposte dei quesiti 7 e 11, si conferma la necessità di indicare la terna di subappaltatori per ogni categoria che si intende subappaltare.

Per quanto attiene il punto 2), seconda parte, in considerazione della necessità di dimostrare il possesso dei requisiti generali e di qualificazione da parte del subappaltatore, lo stesso dovrà presentare le dichiarazioni e i documenti che il

Disciplinare di Gara prevede debbano essere presentati dall'operatore economico concorrente a tali fini.

16.3

Per quanto attiene il punto 3), trova applicazione il comma 11.1 dell'articolo I.11, con intestazione della garanzia provvisoria in favore di STU Reggiane s.p.a.. Resta fermo il disposto del comma 11.2 dell'articolo I.11, secondo il quale la garanzia per l'esecuzione del contratto dovrà essere prestata in favore, congiuntamente, di STU Reggiane s.p.a. e del Comune di Reggio Emilia.

16.4

Per quanto attiene il punto 4), potranno essere utilizzare entrambe le modalità indicate per l'inserimento dei documenti su supporto informatico.

16.5

Per quanto attiene il punto 5), si conferma che deve essere inserito nella busta il supporto informatico della lista delle lavorazioni messo a disposizione dal concorrente e da questi completato in ogni sua parte. Il supporto informatico dovrà contenere, esclusivamente, quanto previsto al capoverso 2.5.3 del comma 2.5, non l'ulteriore documentazione di busta C. Il supporto informatico non è necessario sia firmato digitalmente. La sottoscrizione è indispensabile sul supporto cartaceo, come previsto dal capoverso 2.5.3.

><

Quesito 17

- "1) Le categorie scorporabili OS3-OS7-OS18 A-OS30 essendo di importo inferiore al 10%, possono essere eseguite direttamente dalla scrivente, in caso di aggiudicazione, senza la necessità di possederle, ricoprendo per la fase di gara i rispettivi importi con la categoria prevalente OG1;*
- 2) La categoria scorporabile OS28, può essere eseguita con il possesso della categoria OG11 classifica IV;*
- 3) Le categorie scorporabili OS6 e OS32 non a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguite direttamente dalla scrivente ricoprendo per la fase di gara i rispettivi importi con la categoria prevalente OG1 oppure la OS6 può essere oggetto di avvalimento in quanto*

non rientra tra le opere specialistiche non soggette ad avvalimento mentre la OS32 può essere indicata in subappalto indicando la terna dei subappaltatori”.

Risposta al quesito 17

17.1

Con riferimento al punto 1), per effetto del disposto dell'articolo 216 comma 14 del d.lgs. 50/2016, è tuttora vigente l'articolo 79 del d.pr. 207/2010, norma che al comma 16 dispone: *"l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta"*. Rimane fermo quanto chiarito da ANAC con il parere di precontenzioso n. 27 del 13 marzo 2013 in ordine alla disciplina in forza della quale sia stata rilasciata l'attestazione SOA all'operatore economico.

In presenza di attestazione SOA rilasciata dando applicazione alla disciplina di cui al d.pr. 207/2010 sono ammesse alla gara le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per una classifica adeguata al più alto degli importi delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 previsti nel Disciplinare di Gara (classifica IV o superiore) ovvero per una classifica corrispondente a quella richiesta per ciascuna delle singole categorie specialistiche (OS3, OS28, OS30) non possedute, secondo le modalità previste dal Disciplinare.

Trova altresì applicazione l'articolo 12 comma 2 lettera a) del d.l. 47/2014, si ché l'affidatario in possesso delle qualificazioni nella categoria prevalente (OS6) può eseguire tutte le lavorazioni a qualificazione non obbligatoria (come nel caso di OS7) anche se non in possesso della relativa qualificazione, oppure subappaltare detti lavori, ma esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Per la categoria OS18-A, a qualificazione obbligatoria, la stessa non può essere ricompresa in OG1.

17.2

Per quanto attiene il punto 2, si rinvia alla risposta al quesito 17.1.

17.3

Per quanto attiene il punto 3, si rinvia alla risposta al quesito 17.1. Per quanto

attiene il subappalto, si rinvia alle risposte ai precedenti quesiti.

><

Quesito 18

"La presente, dovendo prenotare il prescritto sopralluogo per la gara in oggetto, per chiedere se lo stesso può essere effettuato, dalla consorziata designata all'esecuzione dei lavori, in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.LGS. 50/2016".

Risposta al quesito 18

Si rinvia al disposto del comma 5.4 dell'articolo 1.5 del Disciplinare di Gara: *"per i consorzi e i gruppi Geie il sopralluogo potrà essere effettuato da una delle imprese facenti parte del consorzio o del gruppo".*

><

Quesito 19

"In merito al quesito n° 10 effettuato dalla scrivente impresa, siamo a chiedere cortesemente ulteriori specifiche in merito all'ultimo capoverso della risposta al quesito 10 di seguito riportata: "Nel caso in cui il pregresso sopralluogo sia stato eseguito in carenza di alcuni degli elementi documentali indicati come necessari, la documentazione dovrà essere regolarizzata con le dichiarazioni dei mandanti del costituendo RTI e con la dichiarazione del mandatario in ordine al fatto che il sopralluogo sia stato eseguito in tale qualità". Il sopralluogo come indicato nel disciplinare è stato eseguito da un procuratore dell'impresa futura capogruppo, nei modelli di presa visione non si fa alcun riferimento al futuro RTI; nella richiesta di appuntamento al sopralluogo si faceva riferimento alla partecipazione in RTI da costituirsi. La dichiarazione di impegno a costituire ATI sarà inserita nella documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara. Di quale documentazione è carente la nostra richiesta? Quale documentazione deve essere integrata? Ed entro quali termini? E' essenziale effettuare un'ulteriore sopralluogo? Secondo quali modalità?".

Risposta al quesito 19

Nel confermare quanto evidenziato nella risposta al quesito 10, si conferma che nel caso in cui il pregresso sopralluogo sia stato eseguito in carenza di alcuni degli

elementi documentali indicati come necessari nella lex specialis e nella risposta al quesito, la documentazione dovrà essere regolarizzata con le dichiarazioni dei mandanti del costituendo RTI e con la dichiarazione del mandatario in ordine al fatto che il sopralluogo sia stato eseguito in tale qualità. Detta regolarizzazione, potrà avvenire mediante la presentazione delle relative dichiarazioni in uno con la presentazione dell'offerta di cui all'articolo III.2 del Disciplinare di Gara, inserendo all'interno della "Busta A" – Documentazione Generale" le dichiarazioni del mandatario e dei mandanti che attestino quanto sopra.

><

Comunicazione

Si comunica che, in ragione del cospicuo numero di richieste di sopralluogo pervenute a questa stazione appaltante, preso atto della impossibilità di una loro totale evasione nelle giornate indicate dal Bando di Gara, si dispone che, **fermo restando il termine ultimo (9 novembre 2016) per la richiesta di prenotazione del sopralluogo (termine fissato, ai sensi del comma 5.3 dell'articolo I.5 del Disciplinare di Gara, nel giorno precedente l'ultima data indicata dal Bando di Gara, per il sopralluogo ovvero 10 novembre 2016)**, le richieste pervenute entro tale termine ultimo siano evase nella loro totalità anche in giorni successivi al 10 novembre 2016, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste di prenotazione, e sulla base di accordi diretti tra i tecnici della stazione appaltante e gli operatori economici richiedenti.

Reggio nell'Emilia, 9 novembre 2016

STU Reggiane S.p.a.
F.to Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)